

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

### ASSICURAZIONI RISCHIO EVENTI CALAMITOSI

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI (SPESE PER I PREMI RELATIVI ALLE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. f-bis, TUIR)
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>19%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP da 8 a 13 Codice 43</b>
Rigo del Modello 730	<b>E da 8 a 10 Codice 43</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi.

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia da cui risultino i requisiti richiesti.

In caso di polizze condominiali: dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato; in alternativa a tale certificazione sarà necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra).

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall'intestazione dell'immobile oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

La detrazione spetta per le **polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018**. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

### **La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.**

In caso di polizze "multirischio", la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.



---

Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU (**punti da 341 a 352**) con il codice 43.

